



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 43 del 29/01/2020 – 09/03/2020 Udienza pubblica del 28/01/2020
Massima 1:	Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas - Inquadramento a carattere temporaneo, nel proprio organico, del personale impegnato dagli affittuari - Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 1 dell'11 gennaio 2019 (rubricato «Gestione dei terreni da parte dell'Agenzia Forestas») per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) e 97, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna. L'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. L'assunzione temporanea di personale presso l'Agenzia Forestas, così come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale, travalica questo limite poiché non vi è certezza circa il carattere temporaneo ed eccezionale delle scelte poste in essere dalla Regione autonoma. Pertanto, la previsione dell'assunzione di lavoratori a tempo determinato, di cui all'articolo impugnato, in assenza di adeguati elementi che comprovino la sussistenza di un'effettiva situazione temporanea ed eccezionale, come stabilito dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Resta assorbita l'ulteriore censura relativa all'art. 97, quarto comma della Costituzione.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1. Parametri costituzionali artt. 117, comma secondo, lettera l) e 97, comma quarto, della Costituzione; art. 3, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna. Altri parametri e norme interposte art. 36, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 2:	Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Progressioni economiche di tipo orizzontale - Riconoscimento con retrodatazione degli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018 - Non fondatezza della questione. Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 61 della legge Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e primo (rectius: terzo) Cost., La disposizione regionale stabilendo che al <i>“personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l'anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018”</i> non presenta profili di contrasto con il sistema delineato a livello statale, né sussistono diversità tra il trattamento contrattuale applicato in Sardegna e quello di altre Regioni.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1. Parametri costituzionali artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e primo (rectius: terzo) della Costituzione. Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 3:	Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale mediante iscrizione in una speciale lista ad esaurimento - Violazione del principio di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso - Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, comma quarto, della Costituzione - l'art. 59 della legge della Regione autonoma della



	Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1, che consente l'ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti, mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale «lista ad esaurimento» che – secondo quanto prevede l'art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, – terrà gli stessi soggetti «a disposizione dell'Amministrazione regionale». La norma impugnata, quindi, prevedendo l'ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall'esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, contrasta con l'art.97, quarto comma, della Costituzione. Restano assorbite le ulteriori censure relative agli artt. 3 e 51, primo comma della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 59 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1. Parametri costituzionali artt. 3, 51, primo comma e 97, quarto comma, della Costituzione.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

